



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 51

**1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

447<sup>a</sup> seduta: mercoledì 31 ottobre 2012

Presidenza del presidente VIZZINI

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(306-346-B) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse**, approvato dal senato e modificato dalla camera dei deputati  
(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 5
* BIANCONI (PdL) . . . . .	3
DE STEFANO, sottosegretario di Stato per l'interno . . . . .	3
DI GIOVAN PAOLO (PD) . . . . .	4
SALTAMARTINI (PdL), relatore . . . . .	3, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	6

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno De Stefano.*

*I lavori hanno inizio alle ore 14,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(306-346-B) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse**, approvato dal senato e modificato dalla camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 306-346-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 16 ottobre 2012.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico nel testo già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati e dell'emendamento 1.1 ad esso riferito.

Comunico che sull'emendamento 1.1 la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di pronunziarsi sull'emendamento in questione.

SALTAMARTINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.1.

DE STEFANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. In assenza della proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 1.1.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico, così come modificato dalla Camera dei deputati.

BIANCONI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto per esternare il voto favorevole del Gruppo del PdL al disegno di legge in esame e la nostra grande soddisfazione. Anche se certamente questa non è la proposta di legge che era in discussione in Parlamento diversi anni fa, è un buon punto di equilibrio e un punto di partenza. Per noi era importante iniziare il percorso: oggi è iniziato e lo certifichiamo.

Sappiamo che da questo momento l'Italia si dota di uno strumento legislativo molto importante per la ricerca delle persone scomparse. Finalmente abbiamo sancito la presenza di un Commissario straordinario, coordinatore di tutti gli elementi e le operazioni fondamentali, che fin dalle prime ore dell'evento possano veramente aiutare a mettere in rete le forze dell'ordine per la ricerca delle persone scomparse. Molte cose sono state dette su questo disegno di legge. A me preme sottolineare l'assoluta e fondante utilità di sancire nel nostro ordinamento legislativo l'inizio di un grande percorso. Siamo in linea con l'Europa e finalmente possiamo dotarci di un efficace strumento di relazione con l'Europa e con l'Interpol, perché sappiamo che le persone scomparse non sempre restano nei nostri confini nazionali, ma le ritroviamo spesso oltre confine. Pertanto, con grande piacere e soddisfazione, il Popolo della Libertà voterà a favore del disegno di legge in esame.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signor Presidente, vorrei svolgere solo una breve considerazione ed esprimere un ringraziamento. Faccio prima i ringraziamenti, perché normalmente poi si dimenticano durante le riflessioni: il ringraziamento va soprattutto alla Commissione che ha ospitato la maggior parte dei lavori che sono stati fatti in questo anno e ovviamente a tutti i suoi componenti, perché in molti hanno partecipato all'esame di questo provvedimento e in rappresentanza di tutti i Gruppi politici. In particolare modo, vorrei ringraziare la collega Bianconi che ha condiviso questa battaglia, il collega Saltamartini, che ho avuto modo di conoscere proprio su questo tema e di cui ho apprezzato il talento e le capacità, nonché i miei colleghi di Gruppo che in questa Commissione – alla quale non appartengo – mi hanno rappresentato e consigliato.

Signor Presidente, fatto questo ringraziamento, vorrei esprimere la considerazione che evidentemente – come ha già detto la collega Bianconi – questa non è la legge che avremmo voluto, non solo per la copertura economica che avremmo auspicato per le spese legali, per le famiglie e per l'istituzione del numero verde, ma anche perché avremmo voluto meglio definire l'organizzazione dell'attività su questo tema. Tuttavia, già durante l'esame della proposta di legge da parte della 1<sup>a</sup> Commissione si sono prodotti dei cambiamenti e questo dimostra che ne è valsa la pena: l'attenzione su questi temi è sensibilmente aumentata e ciò fa sì che le indagini partano immediatamente alla notizia del possibile reato.

Con riguardo alle parti che sono state espunte, in particolare quelle che correttamente il relatore Saltamartini aveva inserito e che si riferivano a fattispecie concrete, ad esempio alle persone presenti in pensionati, vorrei dire che queste sono storie di vita che corrispondono a nomi e cognomi. Penso che vada anche segnalato il fatto che oggi il Commissario ha svolto la relazione semestrale per fare il punto della situazione ed è un segnale positivo che a ciò corrisponda la risposta concreta della politica con l'approvazione finale di questo disegno di legge. Va anche segnalato che su questo argomento c'è stata sin dall'inizio un'unità generale e abbiamo fatto da politici anche il lavoro tecnico di costruzione della proposta.

SALTAMARTINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei associarmi all'apprezzamento generale per questo disegno di legge, non senza sottolineare una questione di fondo. Ogni legge rappresenta la sintesi dei valori predominanti di un certa società, nel momento in cui la legge viene approvata. Nel 1931 Alfredo Rocco prevedeva il reato di omissione di soccorso per chi, trovando una persona abbandonata, appunto, non la soccorresse, con una sanzione penale che prevedeva fino ad un anno di reclusione. Nel 2012, dopo la Costituzione repubblicana, stabiliamo che un cittadino italiano, se sa che una persona anziana lascia la sua abitazione e corre pericolo di vita o per la sua incolumità personale «può» denunciare: credo che la conclusione per ciascuno di noi non possa che essere scontata, a prescindere dai valori cui si aderisca, se di sinistra, cattolici o di destra.

Questa legge però deve essere approvata, la legislatura è agli sgoccioli e ci sono in essa delle positive novità. Consentitemi di dire però che il *vulnus* della mancanza di solidarietà nei riguardi di persone che possono correre il rischio di vita è una grossa sconfitta per chi molto spesso si riempie la bocca dei valori e dei principi della Costituzione della Repubblica.

Il sistema è bicamerale e la Camera ha apportato queste modifiche. Penso che potrà esserci in futuro la possibilità di rivedere queste norme.

PRESIDENTE. Anch'io voglio osservare che abbiamo fatto il possibile per giungere al provvedimento che auspicavamo, ma qualcuno lo ha fatto diventare meno possibile.

Vorrei aggiungere a quello che ha detto il senatore Saltamartini che l'inosservanza dell'obbligo di denuncia, senza giustificato motivo, è punita da un'enorme sanzione che però non mi pare adeguata al reato, ossia che qualcuno si dimentica di far notare che una persona che conosce non c'è più. Sono poi intervenute, lungo l'*iter* di esame del provvedimento, difficoltà finanziarie che hanno sottratto alcune delle risorse inizialmente previste, senza le quali non saremmo mai arrivati a questo punto.

Comunque, meglio accontentarsi di una legge che entra in vigore, che non di un progetto migliore che però sarebbe rimasto negli scaffali del Parlamento della Repubblica.

*(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)*

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

*(All'unanimità). (Applausi).*

*I lavori terminano alle ore 14,25.*

ALLEGATO

## DISEGNO DI LEGGE N. 306-346-B

Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Bianconi e Carrara (306); Di Giovan Paolo, Sanna, Scanu, Pertoldi, Della Monica, Livi Bacci, Mariapia Garavaglia, D'Ubaldo, Bosone, Perduca, Poretti, Lannutti, Carlino, Poli Bortone, D'Alia, De Lillo, Giaì e De Angelis (346), e modificato dalla Camera dei deputati.

*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*

## Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 333 del codice di procedura penale, nonché gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell'allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui è avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa, può denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.

2. Quando la denuncia di cui al comma 1 è raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al più prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell'avvio dell'attività di ricerca di cui al comma 4, nonché per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

3. Copia della denuncia è immediatamente rilasciata ai presentatori.

4. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, l'ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l'immediato avvio delle ricerche e ne dà contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne dà immediata comunicazione alle forze di polizia.

6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme già vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 306-346-B

### Art. 1.

#### 1.1

##### SPADONI URBANI

*Al comma 4 sostituire la parola: «comprese» con le seguenti: «compresi il numero verde delle persone scomparse, istituito presso il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente,».*

